

On.le commissione,

Mi si premetta un plauso per il ripristino del principio della rappresentanza politica delle aree vaste a suffragio universale.

Il mio breve intervento focalizza l'attenzione sulle "funzioni" indicate dall'art.4 e declinate per elencazione.

Nello specifico vorrei porre l'attenzione sulla funzione n. 1 "la pianificazione strategica del territorio provinciale", che è funzione essenziale prima di essere strumento per il governo.

La riflessione ha due versanti:

La soggettività del piano strategico, e faccio riferimento al suo apparire nel disegno di legge, come funzione pilota.

Nasce ed è subito la prima.

Questa collocazione mi fa pensare al primato che le è stato attribuito e quindi funzione che diventa centrale.

Se è funzione centrale, centralità deve esserle assegnata.

Ma la centralità presuppone una legittimazione corrispondente.

Se questo risponde al vero, la durata del piano strategico non può avere un orizzonte temporale inferiore al mandato politico. La funzione strategica deve essere legata all'orizzonte politico del presidente o sindaco metropolitano, diversamente se piano strategico e mandato elettorale non coincidessero, toglieremmo strategicità allo strumento. Ragionare strategico è principalmente ragionare in termini di mandato, e ragionare di mandato significa strategia per tutto il tempo.

Ragionare strategico presuppone la capacità di imprimere una forza straordinaria alla stessa funzione. Il termine dei tre anni e della riapprovazione annuale, ne rallenterebbe la corsa e ne declasserebbe la portata, infatti, sarebbe insufficiente rispetto al tempo di mandato, e fragile perché sottoposto ad un continuo esame .

La riproposizione annuale all'assemblea deve avvenire sì, ma per il diritto alla conoscenza giammai per la riconferma, tranne nei casi di riorientamento.

Un piano strategico che dalla sua approvazione vale per l'intero mandato politico, che ritorna in consiglio annualmente per la comunicazione delle azioni fatte, e per essere eventualmente riorientato diventa funzione prima e centrale, diversamente sarebbe funzione a termine.

L'altra considerazione, fa riferimento alla oggettività del piano strategico, ed emerge dalle stesse considerazioni che hanno condotto i redattori ad utilizzare il principio della elencazione delle funzioni. Infatti si legge che la elencazione, è stata necessitata per eliminare la confusione tra le varie e diverse modalità di attribuzione delle funzioni. La riappropriazione della centralità attraverso la enucleazione si contrappone alla dispersione che potrebbe realizzarsi se mancassero anche semplici linee guida per garantirne la uniformità.

Mi riferisco alla necessità che il ddl possa prevedere la emanazione di linee guida. Infatti non c'è esperienza di funzione strategica anche se, con i controlli interni siamo stati formati sin dal 1999 al controllo strategico. Oggi abbiamo la funzione strategica, e sarebbe un errore non orientarla nel minimo anche attraverso semplici linee guida.

Il rischio è che la mancanza di una declinazione comune potrebbe portare a forte disomogeneità con l'effetto di disperdere energie e dati che sarebbero il valore aggiunto al di là della stessa funzione.

Dott. Carmelo Cunsolo